

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA PER MAGISTRATI, AVVOCATI E PERSONALE PENITENZIARIO

Relativamente al punto 6 degli obiettivi assegnati al Tavolo 13 – secondo cui occorre «promuovere, per magistrati e avvocati, percorsi di formazione alla giustizia riparativa e alla mediazione, con particolare attenzione al raccordo di queste con il sistema penale-processuale –, non si può fare a meno di prendere le mosse dal contesto normativo attuale, sottolinearne le carenze e rilanciare infine proposte per il futuro.

Il presente scritto mantiene la scansione contenuta nella proposta 6 del Rapporto sintetico del Tavolo 13.

(A) La formazione di magistrati.

Come noto, gli *itinerari* di formazione dedicati ai magistrati si articolano in una molteplicità di declinazioni: sotto il profilo, per così dire, “gestionale”, l’erogazione del servizio formativo fa capo alla Scuola superiore della magistratura, a livello centrale, e alle strutture didattiche su base distrettuale, a livello locale. In relazione, poi, ai fruitori di tale servizio, si è soliti distinguere tra la c.d. “formazione iniziale”, specificamente destinata ai magistrati ordinari di prima nomina, e la c.d. “formazione permanente”, per converso rivolta all’aggiornamento professionale di tutti i magistrati.

Ora, preso atto di questi riferimenti essenziali, è del tutto agevole constatare come – da una ricognizione condotta sulla ricca documentazione reperibile sui siti della Scuola e del Csm (www.scuolamagistratura.it e www.csm.it) – nei pur numerosi e qualificati eventi formativi organizzati nell’arco degli ultimi due anni (2013-2015), sia presso la sede centrale che presso le diverse Corti d’appello, poca attenzione sia stata riservata alle tematiche della giustizia riparativa, tematiche rispetto alle quali – anche e soprattutto i MOT, essendo all’inizio del loro percorso umano e professionale nell’esercizio della giurisdizione – dovrebbero essere culturalmente informati.

Riteniamo vada sottolineato il ruolo apicale che la magistratura dovrebbe assumere per rendere davvero effettivo il principio della “generale fruibilità e disponibilità dei programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del processo”. I magistrati nelle diverse fasi del processo possono avere un ruolo di promozione e di garanzia nel sollecitare – ove opportuno - il ricorso a tali pratiche, e possono incoraggiare la collaborazione con i centri di giustizia riparativa pubblici o privati presenti sul territorio.

Proprio sulla scorta dei dati attuali non del tutto “incoraggianti”, tenuto conto, in particolar modo, che i programmi annuali dell’attività didattica svolta dalla Scuola sono adottati dal Comitato direttivo della medesima alla luce di linee programmatiche formulate dal CSM d’intesa col Ministero della Giustizia, sarà d’uopo confrontarsi con i rappresentanti di tutti e tre i soggetti istituzionali interessati, affinché anche lo studio e la conoscenza dei modelli di giustizia riparativa assumano un ruolo centrale e prioritario nel cammino di qualificazione e di aggiornamento professionale dei magistrati. Peraltro, parrebbe muoversi nella direzione or ora auspicata l’organizzazione, di cui ci ha dato notizia la Prof.ssa Claudia Mazzucato nella sua veste di esperto formatore, di un corso su «Giustizia riparativa e alternative al processo e alla pena» che avrà luogo presso la Scuola superiore della magistratura di Scandicci nei giorni 3-5 febbraio 2016 e che, articolandosi in tre moduli distinti¹, vedrà la partecipazione ed il confronto tra

¹ Tali moduli sono rispettivamente intitolati: «Direttrici di cambiamento nel sistema penale: uno sguardo d’insieme, tra diritto penale sostanziale e processuale»; «Incontro con la giustizia riparativa.

accademici, magistrati, avvocati, funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dei PRAP, esperti della materia.

(B) La formazione degli avvocati.

Riteniamo che anche gli avvocati ricoprano un ruolo di estrema rilevanza nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa, un ruolo innanzitutto di informazione e di sollecitazione all'uso di tali pratiche nei confronti dei propri clienti, un ruolo di promozione dell'uso di tale paradigma di giustizia all'interno del processo penale, un ruolo infine di accompagnamento consapevole all'opera svolta dai centri di giustizia riparativa pubblici o privati presenti sul territorio.

Per ciò che concerne l'«obbligo di formazione continua» facente capo agli avvocati così come sancito nell'art. 29, co 1 lett. d) della Legge di ordinamento forense (L. n. 247/2012) o, ancora, l'obbligo di partecipazione ai «corsi di formazione di indirizzo professionale» per coloro che, non ancora avvocati, optino per tale modalità di tirocinio (art. 43 L. n. 247/2012), è dato osservare come il regolamento di attuazione adottato dal CNF il 16 luglio 2014 (e successivamente modificato il 30 luglio 2015), sia del tutto silente in tema di giustizia riparativa, limitandosi ad indicare come «materie obbligatorie» quelle di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale.

Il dato, di per sé tutt'altro che trascurabile ai fini di un ingresso davvero effettivo della “cultura del fare riparazione” all'interno di dinamiche professionali troppo poco inclini a motivare in questo senso le parti in conflitto, deve essere quindi sottoposto all'attenzione dello stesso CNF ai fini di un ripensamento generale del piano dell'offerta formativa e, dunque, dei temi di studio che, pur con distinti «livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi» (art. 2 del citato regolamento n. 6/2014) dovrebbero comporre il quadro disciplinare del fabbisogno formativo.

Non v'è dubbio, peraltro, che un'indicazione di maggior dettaglio e di maggior ampiezza per ciò che specificamente riguarda la giustizia riparativa debba d'ora in poi concorrere all'individuazione dei contenuti formativi il cui diligente espletamento conduce l'avvocato al conseguimento del «**titolo di specialista in diritto penale**» (cfr. art. 9 della citata legge professionale e quanto previsto dall'implementando *Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista* adottato dal Ministero della Giustizia lo scorso 12 agosto 2015), titolo che oggi, tra l'altro, secondo quanto novellato dal d.lgs. 30.1.2015 n. 6, legittima altresì l'interessato all'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

Difatti, dando uno sguardo al *Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio*, stilato dal CNF il 22 maggio 2015 allo scopo, appunto, di assicurare stabilità e competenza alla difesa tecnica, ci si rende conto di quanto la materia che ha occupato la discussione del Tavolo 13 risulti, allo stato, se non assente, del tutto marginale nell'ambito del c.d. «modello minimo uniforme» di cui all'allegato A del medesimo regolamento. Così, mentre nelle macro-aree denominate “Diritto penale” e “Diritto penitenziario”, si tace qualunque riferimento e rinvio espressi ad elementi di *giustizia riparativa*, nella macro-area “Diritto processuale penale” ci si limita ad elencare tra gli argomenti da trattare l'istituto della messa alla prova. E che **un profilo professionale specialistico come quello del difensore penale non possa oggi**

Testimonianze, riflessioni, confronto»; «Alternative al processo e alla pena nel sistema vigente: prospettive e pratiche nelle voci degli operatori».

prescindere da un'adeguata preparazione sui significati più genuini e sulle potenzialità applicative della giustizia riparativa – quand'anche, come allo stato (ed auspicabilmente non ancora a lungo, secondo quanto proposto *de jure condendo* da questo Tavolo), l'unico istituto che nel nostro ordinamento ne rappresenta concreta espressione sia quello, appunto, di cui agli artt. 464 *bis* c.p.p. e ss. – non sembra qui abbisognare di ulteriori argomentazioni.

Per incidens, val la pena osservare come anche l'UCPI, che sicuramente si attesta tra le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel disciplinare l'operatività delle proprie Scuole di formazione (nazionale e territoriali) con regolamento adottato il 3 luglio 2012, non contempra nei propri “modelli minimi uniformi” alcun riferimento espresso allo studio e all'approfondimento della giustizia riparativa tra «gli strumenti indispensabili per l'esercizio della funzione difensiva penale»; di qui, e ancora, la necessità di un'adeguata e diffusa sensibilizzazione.

(C) La formazione degli operatori penitenziari

Riteniamo che il personale penitenziario (personale dell'area educativa, assistenti sociali, esperti, polizia penitenziaria) abbia un ruolo centrale nell'implementazione dei programmi di giustizia riparativa, un ruolo di informazione e di sollecitazione all'uso di tali pratiche ma anche e soprattutto un ruolo di accoglienza delle istanze riparative degli autori di reato e di supporto individuale agli stessi sia durante lo svolgimento dei programmi riparativi sia a seguito del loro completamento.

L'introduzione del paradigma della giustizia riparativa nell'esecuzione della pena chiede a tutti gli operatori che possiedono professionalità già consolidate in questo ambito uno sforzo per ri-allineare il proprio ruolo all'approccio innovativo a cui apre tale modello di giustizia. Gli operatori penitenziari possono diventare infatti promotori di una cultura della giustizia riparativa e soggetti attivi nell'implementazione di tali pratiche in un contesto difficile quale quello dell'esecuzione interna ed esterna.

Trovare il giusto posto come operatori all'interno dei programmi di giustizia riparativa, favorire l'avvicinamento dei condannati all'idea della mediazione e della riparazione richiede non soltanto di acquisire nuove conoscenze ma anche di recuperare o meglio rilanciare positivamente l'importanza e l'utilità del ruolo educativo all'interno del percorso di reinserimento sociale.

Ponendosi come un modello di giustizia che per funzionare non ha bisogno solo dell'autore di reato ma che restituisce centralità anche alla vittima, la giustizia riparativa chiede agli operatori penitenziari di uscire da una prospettiva di intervento unicamente reo-centrica per accogliere una dimensione più complessa che includa la vittima e la collettività, di sviluppare nuove competenze senza snaturare il proprio ruolo professionale, valorizzando le occasioni per agevolare la partecipazione attiva del condannato a una «pena riflessiva».

«Il lavoro degli operatori penitenziari ha – negli anni – subito una progressiva burocratizzazione, con la codificazione di prassi e attività che attengono a volte più a un ritualismo che ad un'ottica progettuale e che smorzano nei fatti l'attenzione al principio fondamentale dell'individualizzazione dell'osservazione e della pianificazione di ogni

singolo programma di trattamento, ricercando prioritariamente la certezza dell'adempimento formale»².

Non sarebbe dunque possibile orientare l'attenzione degli operatori penitenziari all'orizzonte culturale e pratico della giustizia riparativa se non si prevedesse un mutamento sostanziale delle loro competenze, sotto il profilo della formazione e delle diverse sinergie delle loro azioni. Sul punto, i componenti del Tavolo 13 ritengono che vada valorizzato un modello poliforme, che lungi dall'assegnare a taluno compiti di mera organizzazione “manageriale” e ad altri quelli di vigilanza (“vigilando, redimere”), leghi i piani di intervento dei vari attori, che dovrebbero agire in un composito quadro di insieme, con il coinvolgimento volontario e responsabile degli autori di reato e delle vittime.

Sviluppare nuove competenze permette di tener conto delle vittime e delle prospettive riparative fin dal primo momento in cui si progettano i piani di intervento individualizzati, sia con riferimento ai detenuti che ai soggetti in misura alternativa. Ne discende l'esigenza che gli operatori siano effettivamente in grado di affrontare in modo diverso l'evento reato, di valutarne le ricadute, di soffermarsi sugli effetti distruttivi che il reato produce e di declinare il loro ruolo in modo tale da consentire «al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento» – come recita l'art. 118 reg. es. – sollecitandolo ad «una valutazione critica adeguata (...) degli atteggiamenti ce sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo». Del resto, **già l'art. 27 reg. es. si sofferma sulla necessità che tale percorso di revisione critica tenga conto anche della figura e del ruolo delle vittime.** Occorrerà pertanto definire quali siano i dati giudiziari da acquisire e sui quali fondare la valutazione e la riflessione complessiva e quanti e quali altri dati di conoscenza siano ritenuti necessari per sviluppare il percorso di riflessione critica, lungo le tre direttrici fondamentali della **consapevolezza, responsabilità, riparazione.**

Soltanto in questo modo sarà possibile pervenire alla definizione di un «*programma individualizzato di trattamento*» che ogni soggetto in esecuzione di pena potrà scegliere di sottoscrivere e che finalmente attualizzerà il dettato costituzionale di una pena tendente alla rieducazione.

In questo modo gli operatori penitenziari saranno in grado di porsi come interlocutori significativi nella riflessione sulle possibili azioni di riparazione dopo la commissione del reato, e potranno avere gli strumenti di conoscenza per valorizzare un desiderio riparativo dell'autore di reato, agevolando la trasformazione di tale desiderio in una precisa azione circoscritta e finalizzata.

Di più, potranno favorire il contatto fra il condannato e i centri accreditati sul territorio per lo svolgimento dei programmi specifici di giustizia riparativa, garantendo adeguato accompagnamento e supporto.

La specifica natura dell'intervento di formazione e ri-qualificazione professionale dei partecipanti impone di definire un piano formativo e didattico flessibile e rispondente alle specifiche finalità e alle competenze già possedute dai soggetti nel campo.

In linea generale, **parrebbe doveroso prospettarsi una formazione teorica, completata con tirocinii sul campo, che preveda di:**

² Giuffrida, M.P. *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in “Autonomie locali e servizi sociali”, n.3/13, il Mulino editore, pag. 496

- fornire a tutto il personale penitenziario una chiara visione degli orientamenti internazionali e dell'Amministrazione con riferimento alla "giustizia riparativa e alla mediazione reo/vittima"
- dedicare particolare attenzione alle norme in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime (Direttiva 2012/29UE ed ai rischi della vittimizzazione secondaria
- assicurare un'ampia conoscenza delle misure riparatorie con le necessarie distinzioni terminologiche
- sviluppare e consolidare una specifica competenza professionale in tema di "osservazione e trattamento" con particolare riferimento sia al compito di espletare una riflessione con il condannato sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sia all'individuazione di possibili "azioni riparative";
- acquisire una padronanza specifica nell'uso di metodologie e di strumenti per la realizzazione di possibili piani riparativi condivisi dagli interessati;
- promuovere l'acquisizione delle capacità d'uso di un sistema di gestione/raccolta e di valutazione delle informazioni utili per configurare percorsi individualizzati di trattamento che comprendano anche possibili azioni di riparazione;
- sollecitare l'acquisizione di capacità valutative adeguate dei piani riparativi attuati.

La proposta formativa si indirizza agli **operatori competenti a svolgere** – secondo l'ordinamento penitenziario - **le attività di osservazione e trattamento**, e quindi agli educatori, agli psicologi, agli operatori di polizia penitenziaria, e agli assistenti sociali, relativamente sia ai soggetti ristretti negli Istituti di pena che ai soggetti condannati in osservazione, in stato di libertà o in esecuzione penale esterna.

Tale proposta dovrà dunque essere tanto *inter-professionale* quanto *inter-istituzionale*, coinvolgendo le figure di operatori professionali chiamati a intervenire nei singoli step del percorso di riparazione, quali mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, educatori, assistenti sociali, tutors, figure di supporto, appartenenti a enti/associazioni ospitanti presso le quali avviene la riparazione.